



CITTA' DI AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO

(in materia di Consiglio Comunale)

N. 06 del Reg. Data 31.01.2017	Oggetto: <i>Approvazione regolamento per l'applicazione della definizione agevolata alle ingiunzioni di pagamento (ex D.L. n. 193/2016)..</i>
---	---

L'anno Duemiladiciassette il giorno 31 del mese di GENNAIO alle ore 14,15 Il Commissario Prefettizio Dott.ssa Emanuela Saveria GRECO, nominata con Decreto Prefettizio n. 3601 del 17.01.2017 Commissario del Comune di Amantea, con l'assistenza del Segretario Generale Dott.ssa Maria Luisa MERCURI; ha adottato la deliberazione in oggetto

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

VISTO il Decreto del Prefetto di Cosenza n° 3601 del 17.01.2017 con cui la sottoscritta è stata nominata Commissario Prefettizio per l'Amministrazione del Comune di Amantea;

CONSIDERATO che alla stessa competono i poteri del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale e del Sindaco;

VISTA la proposta di deliberazione come predisposta dall'uff. **Segreteria Generale** avente ad oggetto: *Approvazione regolamento per l'applicazione della definizione agevolata alle ingiunzioni di pagamento (ex D.L. n. 193/2016).;*

RITENUTA la proposta in parola rispondente alle esigenze dell'Ente e quindi meritevole di approvazione;

DATO ATTO dell'avvenuta acquisizione:

- a) del parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 (T.U.E.L.), perché i Ruoli erano già senza sanzioni e interessi;
- b) del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile;

DELIBERA

- 1) **LA NARRATIVA** che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;
- 2) **Di Approvare il regolamento per l'applicazione della sanzione agevolata alle ingiunzioni di pagamento (ex D.L. n.193/2016);**
- 3) **Disporre** la pubblicazione del presente atto sul sito internet Istituzionale dell'Ente;



CITTA DI AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:	Approvazione regolamento per l'applicazione della definizione agevolata alle ingiunzioni di pagamento (ex D.L. n. 193/2016).
-----------------	--

Proponente: Il Segretario Generale nella qualità di Responsabile del Servizio Tributi Si propone, l'adozione della deliberazione in oggetto. Data 26.01.2017		 D.ssa Maria Luisa MERCURI
---	--	--------------------------------------

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO - Art. 49, comma 1 D.Lgs. 18.08.2000, n°267 – T.U.E.L.	Per quanto concerne la regolarità tecnica, dato atto dell'avvenuto compimento delle procedure tecnico amministrativo previste dalla vigente legislazione, esprime parere: FAVOREVOLE . Data 26.01.2017 Il Responsabile Servizio (D.ssa Maria Luisa MERCURI)
PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA Art. 49, comma 1 D.Lgs. 18.08.2000, n°267 T.U.E.L. Art.6 regolamento di Contabilità	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE Data 26.01.2017 Il Responsabile (Dr. Gaetano Vigliatore)

Intervento Capitolo/ PEG Bilancio Corrente Esercizio - Competenza Residui Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato che presenta la situazione contabile come da prospetto a fianco.	- somma stanziata - variaz. In aumento..... - variaz. In diminuzione..... - somme già impegnate..... - somma disponibile..... Data Il Responsabile: Dr. Gaetano Vigliatore
--	---

Data e ora della seduta

Determinazione dell'organo deliberante

21/01/2017 ore 14,15	SI APPROVA LA PROPOSTA
-------------------------	------------------------

Deliberazione n° 6	Imm.Esecutiva /	Prefettura /
-----------------------	--------------------	-----------------

Rimettere copia a:		 Il Segretario Generale (D.ssa Maria Luisa Mercuri)
1)	Vfp. Tributi	
2)		
3).		

Il Commissario Prefettizio con i Poteri del Consiglio Comunale

Premesso che:

- ad opera dell'art. 6 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 (cd. Decreto fiscale), recante "definizione agevolata", applicabile ai *"carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016"*, quando l'attività di riscossione coattiva è affidata all'agente della riscossione nazionale Equitalia S.p.A;
- in ragione del citato intervento normativo, i debitori possono estinguere il debito senza pagare sanzioni ed interessi di mora inclusi nei predetti carichi, con il solo obbligo di versare:
 - le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale ed interessi,
 - le somme maturate a favore dell'agente della riscossione, a titolo di aggio sulle somme di cui al punto precedente e di rimborso delle eventuali spese per le procedure esecutive e spese di notifica;
- in sede di conversione del decreto legge n. 193/2016, con legge 1° dicembre 2016, n. 225, è stato introdotto l'art. 6-ter, avente ad oggetto "Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali";
- l'integrazione apportata con la Legge di conversione ha fornito ai Comuni la possibilità di introdurre la definizione agevolata delle proprie entrate, sia di natura tributarie che di natura non tributaria, per le quali si sia proceduto alla riscossione coattiva mediante l'istituto dell'ingiunzione di pagamento, di cui al Regio Decreto n. 639/1910;
- la definizione agevolata per le entrate di competenza dei Comuni può essere applicata agli atti notificati negli anni dal 2000 al 2016;
- in caso di adesione alla definizione agevolata delle entrate comunali saranno escluse le sanzioni applicate nell'atto portato a riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento; - dalla definizione agevolata sono altresì escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie;
- per quanto attiene alle sanzioni amministrative relative a violazione del codice della strada la definizione agevolata prevede l'esclusione degli interessi moratori e della maggiorazione di un decimo per ogni semestre, di cui all'art. 27 della legge n. 689/1981;
- l'introduzione della definizione agevolata per le entrate comunali, la cui riscossione coattiva è effettuata mediante ingiunzione fiscale, deve avvenire con approvazione di apposito regolamento da parte del Consiglio Comunale;
- il predetto regolamento deve essere approvato entro il 1° febbraio 2017, ossia entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, avvenuta in data 3 dicembre 2016;
- entro trenta giorni dall'adozione della deliberazione con cui si approva il regolamento comunale per l'applicazione della definizione agevolata, occorre darne notizia mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune;

Verificato che l'art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che *"nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni"*;

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che riconosce ai comuni ed alle province potestà regolamentare per la disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dell'imposta;

Ritenuto opportuno introdurre le procedure agevolate anche per i contribuenti del Comune di Amantea(CS), al fine di adottare misure più favorevoli, applicabili ex lege per i contribuenti dei Comuni che hanno affidato la riscossione coattiva all'agente della riscossione nazionale, Equitalia S.p.A.;

Considerato che per adottare la definizione agevolata di cui all'art. 6-ter del D.L. n. 193/2016, occorre approvare un apposito regolamento, per disciplinare le specifiche procedure per l'adesione da parte di tutti i debitori interessati;

Atteso la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, in quanto offre la possibilità di riscuotere crediti ormai vetusti, riducendo i costi amministrativi e del contenzioso, sia per il debitore, a cui è applicato un abbattimento del debito, grazie all'esclusione delle sanzioni;

Considerato che la definizione agevolata consente, altresì, ai contribuenti che si trovano in difficoltà, a causa delle grave crisi economica che ancora è presente su tutto il territorio nazionale, di ottemperare agli obblighi tributari scaturenti dagli avvisi di accertamento e solleciti già giunti in riscossione coattiva mediante ingiunzione di pagamento;

Ritenuto opportuno applicare la definizione agevolata per tutte le entrate comunali, anche tributarie;

Vista la bozza del regolamento per l'applicazione della definizione agevolata che si intende approvare, qui allegata, quale parte sostanziale ed integrante della presente deliberazione;

Dato atto che con l'applicazione della definizione agevolata vengono mantenuti gli equilibri di bilancio;

Ritenuto opportuno approvare l'allegato regolamento comunale che disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali entro la data stabilita da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;

Considerato che i regolamenti sulle entrate comunali, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al precedente capoverso, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Verificato che per l'anno 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione è stabilito al 31 marzo 2017;

Richiamato l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito, in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

Vista la relazione del Responsabile del Servizio;

Visto il parere di regolarità tecnica del Dirigente del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

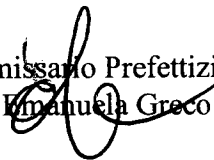
DELIBERA

1. di approvare l'allegato Regolamento comunale per l'applicazione della definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento;
2. di dare atto che la presente deliberazione, e l'allegato regolamento comunale, saranno pubblicati entro trenta giorni dall'adozione sul sito internet istituzionale del Comune;
3. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997.

Il Segretario Generale
D.ssa Maria Luisa Mercuri



Il Commissario Prefettizio
D.ssa Emanuela Greco





CITTA DI AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'art. 6 del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193, (cd. Decreto fiscale), ha introdotto la "definizione agevolata" per i "carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016", quindi per le posizioni affidate ad Equitalia S.p.A. per la riscossione coattiva. Con il citato intervento normativo i contribuenti hanno la possibilità di estinguere il proprio debito "iscritto a ruolo" senza pagare sanzioni ed interessi di mora, inclusi nei predetti carichi. In sintesi, la disposizione in parola prevede che debbano essere versate:

1. le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale ed interessi,
2. le somme maturate a favore dell'agente della riscossione, a titolo di aggio sulle somme di cui al punto precedente e di rimborso delle eventuali spese per le procedure esecutive e spese di notifica.

La "rottamazione dei ruoli", così come appena descritta, opera *ex lege* per la sola riscossione coattiva affidata ad Equitalia, ossia all'agente della riscossione nazionale e per le partite gestite con lo strumento del "ruolo coattivo". In presenza di entrate locali riscosse mediante l'istituto dell'ingiunzione fiscale (disciplinato dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639), non vi è invece alcun obbligo. Anzi, solo a seguito della conversione del richiamato D.L. n. 193/2016, con la Legge 1° dicembre 2016, n. 225, il legislatore ha integrato la normativa in materia di definizione agevolata, introducendo l'art. 6-ter.

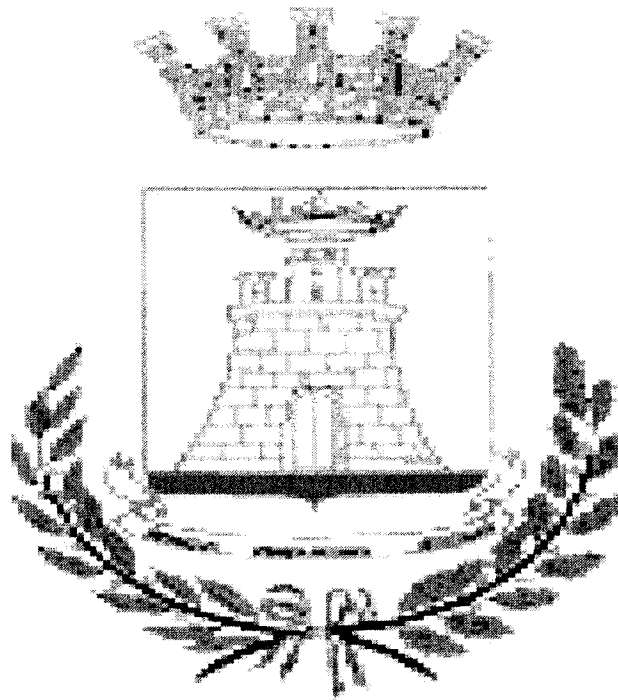
Ad opera della previsione inserita, anche ai contribuenti dei Comuni che non si avvalgono dell'agente della riscossione nazionale per l'attività di riscossione coattiva, può essere fornita l'opportunità di definire la propria posizione debitoria. Ciò accade nell'ipotesi in cui l'ente locale intende aderire alla "definizione agevolata" disciplinata dall'art. 6-ter rammentato. Pertanto, l'introduzione delle disposizioni dettate dal D.L. n. 193/2016, così come riformate in sede di conversione, consente ai Comuni di aderire alla "rottamazione" dei debiti in fase di riscossione coattiva. Tale opzione deve essere espressamente operata quando viene utilizzata l'ingiunzione fiscale, obbligatoria quando l'agente della riscossione a cui è affidata la fase coattiva è diverso da Equitalia, o quando la riscossione coattiva è gestita direttamente dall'ente locale.

L'adozione del nuovo istituto agevolativo è però subordinata alla redazione di un apposito regolamento che ne disciplina la sua attuazione. Questo regolamento potrà essere adottato in conformità alla potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni, dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97. Pertanto, le disposizioni regolamentari potranno disciplinare le modalità di applicazione dell'agevolazione definitiva, purché nel rispetto dei limiti imposti dal comma 1, del predetto art. 52, che esclude la possibilità di individuare il presupposto soggettivo, il presupposto oggettivo e la misura dell'aliquota massima di un tributo. Considerate le specifiche previsioni normative intervenute, il regolamento deve essere approvato entro il 1° febbraio 2017, con apposita delibera di Consiglio Comunale. Una volta approvato, ne deve essere data notizia mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, entro 30 giorni dalla deliberazione.

Va inoltre evidenziato che l'agevolazione in parola riguarda le entrate non riscosse, sia di natura tributaria che di diversa natura non tributaria, purché oggetto di provvedimenti di ingiunzione fiscale, notificati dall'anno 2000 al 2016. Tali provvedimenti possono essere stati notificati sia direttamente dall'Ente locale, quanto attraverso l'agente della riscossione, diverso da Equitalia S.p.A., a cui è stato affidato il servizio di riscossione coattiva. Naturalmente devono essere esclusi i periodi o le entrate per le quali, eventualmente, il Comune abbia affidato la riscossione coattiva, anche per alcuni periodi, ad Equitalia: tali carichi sono infatti disciplinati direttamente dalla normativa in esame, che fornisce direttamente la facoltà al contribuente, di aderire o meno alla "rottamazione" mediante la presentazione di apposita istanza entro il prossimo 31 marzo 2017. Preme inoltre rimarcare che, le previsioni che afferiscono ai carichi di Equitalia stabiliscono che le entrate che possono beneficiare delle agevolazioni attengono ai ruoli consegnati fino al 10 gennaio 2017. Naturalmente, la potestà regolamentare riconosciuta al Comune consente di modificare tali termini, ma non quello entro cui deve concludersi la procedura (30 settembre 2018).

Non risulta a questo ufficio che il Comune di Amantea(CS) si sia mai avvalso del servizio di riscossione coattiva dell'agente della riscossione nazionale, ossia di Equitalia S.p.A. e, pertanto, ha sempre proceduto alla riscossione coattiva, per il periodo dall'anno 2003 al 2016, mediante lo strumento dell'ingiunzione fiscale, mentre negli anni precedenti si è avvalso di Equitalia S.p.A. .

CITTA DI AMANTEA
(Provincia di Cosenza)



REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA DEFINIZIONE
AGEVOLATA PER LE ENTRATE RISCOSSE
MEDIANTE INGIUNZIONE FISCALE

INDICE

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Finalità del regolamento
- Art. 3 – Ambito di applicazione della definizione agevolata
- Art. 4 – Atti esclusi dalla definizione agevolata
- Art. 5 – Modalità di applicazione della definizione agevolata
- Art. 6 – Istanza di adesione alla definizione agevolata
- Art. 7 – Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata
- Art. 8 – Efficacia della definizione agevolata
- Art. 9 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione
- Art. 10 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento
- Art. 11 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore
- Art. 12 – Rigetto delle istanze di definizione agevolata
- Art. 13 - Entrata in vigore

Art. 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nel rispetto delle disposizioni dettate dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che ha riconosciuto potestà regolamentare ai Comuni in materia delle proprie entrate, disciplina la definizione agevolata delle seguenti entrate comunali anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni fiscali.
2. Le disposizioni regolamentari qui riportate sono altresì conformi alle previsioni contenute all'articolo 6-ter del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, che attengono alle entrate non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento, disciplinate dal di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 2
Finalità del regolamento

1. Con il presente regolamento si offre la possibilità ai contribuenti a cui è stata notificata un'ingiunzione fiscale per il recupero coattivo delle entrate comunali non pagate, di regolarizzare la propria posizione adottando la procedura agevolativa, disciplinata dal presente regolamento.
2. La possibilità di adesione alla definizione agevolata non deve comunque essere intesa come rinuncia al principio di salvaguardia dei diritti di quei cittadini che pagano regolarmente imposte, tasse e adempiono ai propri obblighi con tempestività.
3. Rimane fermo e consolidato il principio secondo il quale nessuna prestazione, concessione, obbligazione potrà essere favorevolmente erogata dal Comune di Amantea in assenza della certificazione sulla regolarità contributiva dell'istante nei confronti del Comune stesso.
4. La certificazione sulla regolarità contributiva può essere rilasciata a seguito della definizione del carico tributario pendente, sua rateizzazione e versamento di un acconto non inferiore al 30% dell'importo dovuto.
5. Ai fini dell'applicazione di quanto indicato nei commi 3 e 4 del presente articolo, è necessario che tempestivamente all'avvio di ogni procedimento concessorio, permissivo ecc. afferente ogni singolo servizio comunale, il responsabile del servizio deve richiedere la verifica tributaria dell'istante al servizio tributario.

Art. 3
Ambito di applicazione della definizione agevolata

1. Le disposizioni dettate dal presente regolamento prevedono la definizione agevolata delle entrate di cui al comma 1, del precedente articolo, non ancora riscosse dal Comune, per le quali sono in corso le procedure di riscossione coattiva, mediante l'istituto dell'ingiunzione fiscale, come disciplinato dal richiamato regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
2. Possono essere oggetto di definizione agevolata le entrate poste in riscossione coattiva per le quali l'ingiunzione fiscale è stata notificata negli anni dal 2000 al 2016, dal comune, dal concessionario della riscossione o dalle società pubbliche di cui al comma 5, del richiamato articolo 52, limitatamente alle fattispecie disciplinate nel presente regolamento.
3. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento.
4. Le entrate riscosse mediante l'istituto del "ruolo", con emissione della cartella di pagamento, ai sensi i cui al D.P.R. n. 602/73, sono assoggettate *ex lege* alle disposizioni previste in materia di definizione agevolata, di cui all'articolo 6, del D.L. n. 193/2016.

Art. 4
Atti esclusi dalla definizione agevolata

1. Non possono essere oggetto della presente procedura agevolata i rapporti divenuti definitivi a seguito del pagamento da parte del debitore.
2. Sono inoltre escluse dalla definizione agevolata le controversie che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, risultano essere definite con sentenza in giudicato.

3. Non possono altresì essere ammesse alla definizione agevolata le fattispecie previste dall'art. 6, commi 10 e 11 del D.L. 193/2016, convertito in legge n. 225/2016; in particolare sono esclusi:
- i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
 - le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Art. 5

Modalità di applicazione della definizione agevolata

1. Per l'applicazione della definizione agevolata, di cui al presente regolamento, il cittadino che intende aderire dovrà presentare apposita istanza, con modello messo a disposizione dal Comune.
2. La predetta istanza deve essere presentata entro e non oltre il termine del 3 aprile 2017.
3. I contribuenti che intendono aderire possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:
 - a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
 - b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
 - c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
 - d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.
4. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 6

Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 3, il debitore presenta al Comune o all'agente della riscossione/concessionario a cui il Comune ha affidato la gestione della riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale delle proprie entrate, apposita istanza entro il 3 aprile 2017.
2. L'istanza, presentata su modello messo a disposizione dal Comune, deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome/ragione-denominazione sociale, luogo e data di nascita/di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), nonché i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza.
3. Per beneficiare della definizione agevolata è possibile richiedere la rateizzazione dell'importo dovuto. Nell'istanza il debitore indica, pertanto, il numero di rate con cui intende effettuare il pagamento. Il numero massimo di rate è pari a n. 5(cinque), di cui l'ultima in scadenza non oltre il limite massimo del 30 settembre 2018.
4. In presenza di pendenza di giudizio avente ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, il debitore assume l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.
5. Il soggetto competente ad esaminare le richieste presentate dai debitori, per avvalersi della definizione agevolata, è il Funzionario Responsabile dell'entrata riscossa mediante ingiunzione.

Art. 7

Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Il Comune o l'agente della riscossione comunica l'accoglimento, totale o parziale, dell'istanza entro 20(venti) giorni dal ricevimento della stessa.
2. Se a seguito delle verifiche operate dal Comune o dall'agente della riscossione sulla veridicità dei dati comunicati dal contribuente emerge un'accertata infedeltà dell'istanza, viene inviato un provvedimento motivato, con cui viene rigettata la richiesta di adesione alla definizione agevolata.
3. L'istanza si intende comunque rigettata in assenza di accoglimento espresso da parte del Comune o dell'agente della riscossione entro il 30 giugno 2017.

4. Qualora l'istanza venga accolta, il Comune o l'agente della riscossione comunica a coloro che hanno presentato l'istanza, entro il 30 giugno 2017, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento.
5. In caso di rateazione, nello stesso termine indicato al precedente comma, viene comunicato l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

Art. 8

Efficacia della definizione agevolata

1. In caso di ammissione alla definizione agevolata, il contribuente provvede al versamento dell'unica rata o delle rate concordate, entro e non oltre le scadenze indicate dal Comune o dall'agente della riscossione.
2. Il versamento degli importi dovuti potrà essere eseguito con le modalità indicate dall'Ufficio Tributi all'istante al momento dell'accoglimento della domanda.

Art. 9

Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione, emessi dal Comune o dallo stesso agente della riscossione.
2. In presenza di piani rateali già in essere, può essere ammessa la definizione agevolata purché il contribuente abbia adempiuto ai versamenti già scaduti al 30 novembre 2016.
3. Nelle ipotesi di cui al precedente comma, per la determinazione delle somme da versare, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
4. Le somme dovute possono essere suddivise nelle seguenti rate 1:
 - a) Rata unica entro il 31 Luglio 2017
 - b) Con pagamento dilazionato in due rate:
 - ☐ Rata 1 entro il 31 luglio 2017
 - ☐ Rata 2 entro il 31 ottobre 2017
 - c) Con pagamento dilazionato in tre rate per importi superiori a 1.500,00 euro comprensivi di interessi e sanzioni inclusi nel carico originariamente notificato:
 - ☐ Rata 1 entro il 31 luglio 2017
 - ☐ Rata 2 entro il 31 ottobre 2017
 - ☐ Rata 3 entro il 31 dicembre 2017
 - d) Con pagamento dilazionato in cinque rate solo per importi superiori a 5.000,00 euro, comprensivi di interessi e sanzioni inclusi nel carico originariamente notificato:
 - ☐ Rata 1 entro il 31 luglio 2017
 - ☐ Rata 2 entro il 31 ottobre 2017
 - ☐ Rata 3 entro il 31 dicembre 2017
 - ☐ Rata 4 entro il 30 aprile 2018
 - ☐ Rata 5 entro il 30 settembre 2018
5. Nell'ipotesi in cui venga ammessa la rateazione, si calcolano gli interessi previsti al tasso d'interesse legale.

Art. 10

Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

1. Il mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute, comporta la revoca automatica della definizione agevolata.
-

2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza di definizione agevolata.
3. Nel caso di cui al comma 2, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto, escludendo gli eventuali interessi di dilazione.

Art. 11 **Procedure cautelative ed esecutive**

1. Nell'ipotesi di procedure cautelative ed esecutive in corso, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di istanza di definizione agevolata.
2. Il Comune o l'agente della riscossione non possono iniziare azioni cautelative o esecutive in presenza di istanza per aderire alla definizione agevolata.
3. Restano salve le procedure cautelative od esecutive già avviate alla data di presentazione dell'istanza di definizione agevolata.

ART. 12 Rigetto delle istanze di definizione agevolata

1. Il Comune provvede alla verifica della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione. In caso di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato, rigetta l'istanza di definizione trasmettendola all'indirizzo indicato nella medesima istanza ai fini delle comunicazioni relative al presente procedimento.
2. In ogni caso, l'istanza si intende respinta in caso di mancato accoglimento trasmesso dal comune o dal concessionario entro il 30 Giugno 2017.

Art. 13 **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2017.
 2. Il termine di 60 giorni per la presentazione delle istanze per aderire alla definizione agevolata decorrono dalla pubblicazione del presente regolamento nel sito internet istituzionale del Comune di Amantea **www.comuneamantea.gov.it**.
 3. Il Comune e l'agente della riscossione adottano tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento.
2. Per quanto non espressamente previsto, occorre fare riferimento alle disposizioni dettate dal D.L. n. 193/2016, come convertito, con legge n. 225/2016.

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Maria Luisa MERCURI

Il Commissario Prefettizio
f.to Dott.ssa Emanuela Saveria GRECO

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

- Visti gli atti d'ufficio,

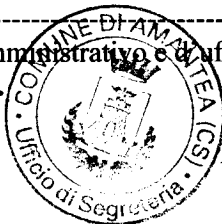
ATTESTA CHE

- la presente deliberazione è stata affissa a questo albo pretorio on-line del Comune (n°070/2017) a partire dal **03.02.2017** e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi come prescritto dall'art.124, comma 1, del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n°267 e dall'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni.;

Per la pubblicazione all'albo pretorio
F.to: **Francesco CORDIALE**

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Maria Luisa MERCURI

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo e d'ufficio.
Dalla Residenza Municipale, li **03.02.2017**.



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Luisa MERCURI

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **03.02.2017** al _____ come prescritto dall'art.124, comma 1 TUEL, senza reclami.

E' divenuta esecutiva il _____ perché:

↑ decorsi 10 gg. Dalla data di inizio della pubblicazione (art.134, comma 3, TUEL):

↑ perché dichiarata immediatamente eseguibile(art.134, comma 4 - TUEL)

Per la pubblicazione all'albo pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE